

# TI\_GERICHTE 12.2011.66 vom 8. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2011.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.66)

FR: TI\_GERICHTE 12.2011.66 du 8 février 2013

IT: TI\_GERICHTE 12.2011.66 del 8 febbraio 2013

## Regeste

Contratto d'appalto - preventivo - mercede - opere supplementari - difetti - replica e duplica spontanea in appello - irricevibilità dell'appello

## Erwägungen

### E. 8

L'appellante si lamenta, altresì, dell'argomentazione pretorile circa il rifacimento integrale dei plafoni (memoriale, pag. 9 segg.). Il primo giudice ha accertato che nel contratto di appalto non era stata indicata l'esecuzione dell'opera testé menzionata e che tale circostanza era stata riconosciuta dal convenuto nelle proprie conclusioni. Sulla scorta della testimonianza di \_\_\_\_\_ il Pretore aggiunto ha tuttavia reputato che in corso d'opera si è reso necessario eseguire tale lavoro e che ciò era pacifico anche per il convenuto, che ha dato il suo assenso all'esecuzione del lavoro. Questi avrebbe, invece, negato il pagamento della relativa mercede perché tale intervento, a suo dire, era già compreso nel preventivo (sentenza impugnata, pag. 6 in basso e 7). Il committente ammette che il rifacimento dei plafoni non era previsto nel contratto di appalto, ma reputa che ciò sia da ricondurre a una "dimenticanza" dell'appaltatore, dato che il perito giudiziario ha definito "usuale" l'inserimento di una simile voce di spesa in occasione di una ristrutturazione. Al quesito di sapere: "con riferimento al contratto d'appalto 18 giugno 2007 (doc. 11) dica il perito se la «riattazione appartamento» con abbattimento/spostamento di numerose pareti interne (vedi piano esecutivo di cui al doc. 19 e risposte ad domanda di interrogatorio formale n. 6.1 a - h) ingloba i lavori di rifacimento del soffitto", per quanto di pertinenza alla censura qui trattata il perito giudiziario ha risposto: "sulla base dei documenti esaminati, una posizione relativa a lavori di rifacimento dell'intonaco dei soffitti non risulta specificatamente menzionata nel contratto d'appalto (...), né risultano indicazioni in tal senso sui piani esecutivi (...)". Le risposte alle domande di interrogatorio formale n. 6.1 a - h confermano che nelle modifiche da apportare all'appartamento era prevista la demolizione di pareti interne, da che si può ovviamente dedurre che si sarebbero resi necessari degli interventi di ripristino dell'intonaco dei soffitti. Dalle citate risposte non risulta però in modo esplicito che un rifacimento completo dell'intonaco dei soffitti fosse stato previsto o quantomeno ritenuto indispensabile al momento dell'allestimento dell'offerta. Anche l'esame dell'elenco «211 Opere da impresario costruttore» a pagina 2 del preventivo doc. rich. C non fornisce alcuna indicazione specifica relativa all'intonaco dei soffitti. Alle voci genericamente indicate come «Demolizioni, rimozioni e sgomberi» e «Opere da gessatore (intonaci + cartongesso)» non corrisponde nessun descrittivo dettagliato e nessun quantitativo che possano permettere di stabilire se in tali voci si fa riferimento al rifacimento completo dell'intonaco dei soffitti (...). Determinare se, sulla base del contratto d'appalto nel quale non è in nessun modo specificato, il rifacimento

completo dell'intonaco dei soffitti fosse o non fosse «una qualità sia promessa o altrimenti convenuta sia presunta dal committente in buona fede e senza particolari accordi» (cfr. norma SIA 118, condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, art. 166.2) richiede un apprezzamento di carattere giuridico. Il perito ritiene di doversi astenere dall'anticipare un giudizio, che non avrebbe nessun valore se il Giudice avesse a decidere altrimenti. Tuttavia, nella misura in cui è espressamente richiesto, il perito ritiene di esprimere qui la propria opinione, che come tale va considerata. Sulla base della propria esperienza, è opinione del perito che nella pratica corrente di lavori di riattazione sia usuale, nel caso in cui si preveda la demolizione e/o lo spostamento di pareti interne, di prevedere nel preventivo un onere per il ripristino dell'intonaco dei soffitti. Salvo accertamento di particolare problemi, quali ad esempio la presenza di materiali particolari difficilmente ripristinabili, un'instabilità dell'intonaco esistente, una differenza di livello dei soffitti da locale a locale, una planarità difettosa da correggere, la necessità di eseguire fori, passaggi, scanalature, immurazioni o altri interventi che abbiano a danneggiare la superficie del soffitto, è pure da considerare usuale che ci si possa ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell'intonaco del soffitto senza procedere a uno scrostamento generale. Nel caso specifico, il perito considera che l'ordine di grandezza del costo di rifacimento degli intonaci avrebbe potuto essere facilmente stimato, almeno in modo sommario, al momento dell'allestimento del preventivo. Considerato un costo di circa fr. 16'000.- rispetto al costo complessivo di fr. 55'000.- preventivato per le opere da impresario costruttore, appare inverosimile che un lavoro di tale portata possa essere stato coscientemente incluso nel preventivo dei lavori di «Riattazione appartamento», perlomeno del preventivo 25 luglio 2007 (doc. rich. C) sulla base del quale sembrerebbe che l'importo di fr. 195'000.- riportato nel contratto (doc. 11) sia stato stabilito. Per questi motivi, riprendendo la domanda, è opinione del perito che in questo contratto la nozione di «Riattazione appartamento» non includa i lavori di rifacimento del soffitto” (perizia giudiziaria, risposta n. 3a, pag. 8 seg.). Il primo giudice ha spiegato, invece, che i lavori di rifacimento integrale dei plafoni si sono resi necessari in corso d'opera “siccome in maniera imprevedibile la vecchia intonacatura si è staccata” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Al riguardo, egli ha rinviato alla testimonianza di \_\_\_\_\_. Quest'ultima si è occupata, all'epoca dei fatti, di arredare l'appartamento del committente per conto della ditta \_\_\_\_\_. Ella ha riferito: “per quanto riguarda il soffitto e quindi le opere della \_\_\_\_\_ posso precisare che quando abbiamo iniziato i lavori a fine settembre il soffitto è crollato. Quindi in sé nel mese di luglio 2007 non era previsto di rifare il soffitto comunque non per lavori di questa entità. Quando è crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1 evidentemente non poteva opporsi a questo lavoro ma riteneva di non doverlo pagare. Più precisamente era stato previsto di fare un'apertura in un muro fino a soffitto, mentre prima c'era la porta che non era fino a soffitto. Pensavano di non dover rifare tutto il soffitto ma solo nel punto in cui è stato tolto il muro. Invece quando sono iniziati i lavori è sceso tutto il soffitto dei due locali, in particolare nello studio ma anche in soggiorno” (verbale di audizione 20 gennaio 2010, pag. 8). Ritenuto che il perito giudiziario, come evidenziato sopra, ha spiegato che in difetto di “particolari problemi” è “usuale che ci si possa ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell'intonaco del soffitto senza procedere a uno scrostamento generale” (perizia, risposta n. 3a, pag. 8 in fondo e 9 in alto), quanto ritenuto dal Pretore aggiunto sulla scorta della testimonianza testé citata resiste alla critica. Su questo aspetto va detto che l'appellante non afferma che vi fossero dei problemi nell'appartamento tali da far credere all'appaltatore che l'intonaco sarebbe dovuto essere ripristinato integralmente, dato che si

limita ad affermare come nel caso di una ristrutturazione ciò sia usuale (appello, pag. 10 in fondo). Il committente contesta, inoltre, il Pretore aggiunto laddove afferma che egli aveva dato il suo assenso all'esecuzione del lavoro. A suo dire, i lavori di rifacimento dell'intonaco sono stati decisi dall'attore e da \_\_\_\_\_ e iniziati a sua insaputa. Sennonché, la testimonianza da egli invocata a suo sostegno non si esprime al riguardo. Invero, il passaggio evidenziato dall'attore e concernente la testimonianza di \_\_\_\_\_ è del tenore seguente: "quando è crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1 evidentemente non poteva opporsi a questo lavoro ma riteneva di non doverlo pagare" (audizione testimoniale 20 gennaio 2010, pag. 8). Sempre su questo aspetto l'appellante sostiene che il suo assenso all'esecuzione dei lavori non risulta in alcun modo dal carteggio processuale, ma che anzi si sarebbe sempre opposto al pagamento della relativa mercede, poiché tale opera, usuale in una ristrutturazione, doveva essere compresa nel contratto (appello, pag. 11 in mezzo). Il convenuto confonde, tuttavia, la questione dell'assenso all'esecuzione dei lavori con il diniego al pagamento dei medesimi. Egli reputa, in ogni caso, che il passaggio della testimonianza di \_\_\_\_\_ menzionato dal Pretore aggiunto secondo il quale "si è deciso di rifare così per finire i lavori" non può essere interpretata come inclusiva del suo assenso (memoriale, pag. 11 in fondo). Il convenuto dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha fondato il proprio giudizio, su questo punto, su un passaggio più esteso della testimonianza in questione, ovvero il seguente: "con riferimento al doc. 13 posso dire che AP 1 sosteneva che i lavori della \_\_\_\_\_ erano già compresi nel primo contratto (...). È giusto dire che nel luglio 2007 è stato concordato quali lavori eseguire ma le parti non si sono accordate sulla questione di sapere quali opere erano già comprese nel primo contratto. Si è deciso di fare così per finire i lavori. Ci siamo detto [correttamente: detti] che la questione sarebbe poi stata risolta con la liquidazione finale" (verbale di audizione testimoniale 20 gennaio 2010, pag. 7 in fondo). Ne consegue che, a ragione il Pretore aggiunto ha accertato che la contestazione del convenuto concernesse unicamente il pagamento dell'opera e non la sua esecuzione. L'appellante soggiunge che in alcun modo le decisioni prese sul cantiere dall'attore unitamente a \_\_\_\_\_ possono essergli attribuite. Non si comprende, tuttavia, la rilevanza ai fini del giudizio di tale censura, dato che su questo punto non vi è alcun riferimento, da parte del primo giudice, a quanto testé menzionato. Il convenuto conclude affermando che siccome egli avrebbe sopportato i costi per l'intervento dell'ing. \_\_\_\_\_ "che di principio sono stati creati a causa dell'incompleta valutazione e progettazione di AO 1", attribuirgli anche "questo errore chiaramente riconducibile a una negligenza importante nell'allestimento del contratto, ritenuto che lavori a plafoni sono usuali nelle ristrutturazioni di appartamenti e avrebbero quindi dovuto essere previsti, è assolutamente impensabile e ingiustificato". La censura non può essere seguita per i motivi già esposti sopra circa l'imprevedibilità del cedimento dell'intero plafone.

## **E. 9**

In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto. L'appellante ha postulato anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Dato l'esito del giudizio, tale richiesta va respinta. Al riguardo va tuttavia precisato ciò che segue. Per quanto concerne le ripetibili attribuite dal primo giudice, il convenuto ne ha chiesto la riforma senza tuttavia indicare quale somma rivendica a tale titolo. Anche nell'ipotesi in cui tale domanda fosse volta alla modifica dell'ammontare stabilito dal Pretore, essa dovrebbe essere dichiarata irricevibile già per il motivo che non è cifrata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n.

## E. 10

seg. ad art. 309 CPC-TI). Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, tenuta a rifondere a controparte un'adeguata indennità a titolo di ripetibili di appello. Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 21 '312.50 (fr. 57 '142.80 ./ fr. 35'830.30). Per i quali motivi, richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 1° aprile 2011 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 2 '000.- sono poste a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'100.- a titolo di ripetibili di appello. 3. Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.